



TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva del 16 febbraio 2022,

Vista l'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. proposta da parte attrice,

considerato che parte convenuta si è costituita e si è opposta alla sospensione,

rilevato che all'udienza del 16.2.2022 parte attrice ha insistito per la sospensione, eccependo l'illegittimità della procedura con cui si è riunito il Comitato centrale a settembre 2021; ha chiesto di disporre ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione del verbale del 12.9.2021 e delle delibere prodromiche o successive al verbale in possesso della convenuta ed assegnarsi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..

che parte convenuta ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con rigetto delle istanze di controparte;

rilevato che la richiesta di sospensione della delibera assembleare del 12.9.2021 si fonda principalmente sulla asserita violazione dell'art. 12 co. 2 dello Statuto del Movimento Sociale Fiamma Tricolore,

che tale disposizione prevede la riunione del Comitato Centrale due volte l'anno e, invia d'urgenza, su convocazione congiunta da parte del Presidente del Comitato Centrale e del Segretario Nazionale,

che nel caso di specie la riunione è stata disposta senza l'approvazione del Segretario Nazionale del Movimento, così inficiando la regolarità della riunione e la validità della delibera adottata in esito;

che, inoltre, si lamenta la violazione del comma 11 dell'art. 12, ove prevede la possibilità di disporre la riunione del Comitato Centrale in video conferenza (come richiesto dal Segretario Nazionale), e dell'art. 17 avendo partecipato alla votazione sulla ratifica dell'espulsione dei membri del Comitato Centrale gli stessi destinatari del provvedimento di espulsione.

Ritenuto che sotto il profilo de fumus boni iuris della domanda, ai fini della sospensione della delibera impugnata, emerge dagli atti e dai documenti allegati che la convocazione della riunione del Comitato Centrale del 12.9.2021 è stata disposta a seguito della delibera del 13.7.2021, quindi con l'accordo del Presidente del Comitato e del Segretario Nazionale,

che, in ogni caso, la riunione può considerarsi rientrante nell'ambito di quelle "ordinarie" disposte due volte l'anno, non avendo eccepito parte attrice che quelle "ordinarie" si fossero già tenute in altra data.

Rilevato che la contestazione sulla modalità in cui si è svolta la riunione, in presenza piuttosto che in teleconferenza, non inficia la validità della stessa, atteso che lo svolgimento dei lavori in teleconferenza è rimesso ad un accordo congiunto tra il Presidente del Comitato ed il Segretario Nazionale, accordo che nel caso in esame è mancato;

considerato, in rapporto alla dedotta violazione dell'art. 17, per aver partecipato alla votazione sulla ratifica dell'espulsione dei membri del Comitato Centrale gli stessi destinatari del provvedimento di espulsione, che la delibera che non ha ratificato l'espulsione è stata adottata all'unanimità dal Comitato, pertanto non con il voto "determinante" dei singoli membri destinatari del provvedimento;

ritenuto, per quanto sopra, che non vi siano i presupposti per disporre, allo stato degli atti, la sospensione della delibera assembleare, sotto il profilo del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;

vista la richiesta di assegnazione termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. formulata da parte attrice,

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. della delibera del Comitato Centrale del 12.9.2021.

Visto l'art. 183 co. 6 c.p.c., concede i seguenti termini perentori: 30 giorni per il deposito di memorie volte a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte; ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; nonché ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Rinvia all'udienza del 5 ottobre 2022;
dispone che l'udienza del 5.10.2022 si svolga tramite il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
assegna a tal fine a ciascuna parte termine sino alle ore 12:00 del sesto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico di un preverbale della lunghezza massima indicativa di due pagine (carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5), contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti, con possibilità, in alternativa, del deposito di preverbale congiunto;
invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle memorie da parte della cancelleria;
avvisa le parti che è possibile presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, che tale verbale sarà comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria e che la sentenza sarà pubblicata mediante deposito telematico all'esito dell'udienza;
avvisa che in assenza di note scritte entro il termine indicato l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.

Si comunichi.

Catania, 16/04/2022

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Vittorini